

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario   | Pagina |
|------------------------------|--|--------|
|                              | <i>I Comunicazioni</i>   |        |
|                              | <b>Commissione</b>   |        |
| 2002/C 262/01                | Tassi di cambio dell'euro .....  | 1      |
| 2002/C 262/02                | Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese .....   | 2      |
| 2002/C 262/03                | Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) <sup>(1)</sup> .....  | 3      |
| 2002/C 262/04                | Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ..... | 6      |
| 2002/C 262/05                | Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ..... | 9      |
| 2002/C 262/06                | Comunicazione della Commissione relativa al calcolo della quota media comunitaria di apertura del mercato dell'energia elettrica, definito nella direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica <sup>(1)</sup> .....      | 13     |
| 2002/C 262/07                | Aiuti di Stato — Francia — Comunicazione della Commissione agli Stati membri e ai terzi interessati — Aiuto di Stato C 27/2002 (ex N 1/2001) — Aiuto all'ambiente in favore di Sollac, acciaio CECA <sup>(1)</sup> .....   | 13     |
| 2002/C 262/08                | Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas <sup>(1)</sup> .....                   | 14     |
| 2002/C 262/09                | Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2975 — Aon Jauch & Hübler/Siemens/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....   | 15     |

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )   | Pagina |
|------------------------------|---|--------|
| 2002/C 262/10                | Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2871 — Air Liquide/BOC/Japan Air Gases) <sup>(1)</sup> .....                                   | 16     |
| 2002/C 262/11                | Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2940 — TPG Advisors III/Goldman Sachs/Bain Capital Investors/Burger King) <sup>(1)</sup> ..... | 16     |
| 2002/C 262/12                | Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2965 — Staples/Guilbert) <sup>(1)</sup> .....  | 17     |
| <hr/>                        |   |        |
|                              | II <i>Atti preparatori</i>  |        |
|                              | .....   |        |
| <hr/>                        |   |        |
|                              | III <i>Informazioni</i>   |        |
|                              | <b>Commissione</b>  |        |
| 2002/C 262/13                | Testi pubblicati nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> C 262 E .....   | 18     |
| <hr/>                        |   |        |
|                              | <b>Avviso</b> (vedi terza pagina di copertina)  |        |



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

### **AVVISO AI LETTORI**

A partire dalla presente edizione della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C . . . E, la motivazione sarà pubblicata per tutte le proposte della Commissione.

La presentazione su due colonne delle proposte modificate — colonna sinistra con il testo della proposta iniziale e colonna destra con i cambiamenti apportati dalla proposta modificata — sarà sostituita da una presentazione su due colonne a testo continuo.

Le parti del testo soppresse dalla proposta modificata saranno sbarrate con una linea e le aggiunte o sostituzioni saranno sottolineate.

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

28 ottobre 2002

(2002/C 262/01)

1 euro =

| Moneta | Tasso di cambio   | Moneta  | Tasso di cambio |                      |         |
|--------|-------------------|---------|-----------------|----------------------|---------|
| USD    | dollari USA       | 0,9745  | LVL             | lats lettoni         | 0,5941  |
| JPY    | yen giapponesi    | 121,53  | MTL             | lire maltesi         | 0,4132  |
| DKK    | corone danesi     | 7,4316  | PLN             | zloty polacchi       | 3,9583  |
| GBP    | sterline inglesi  | 0,6299  | ROL             | leu rumeni           | 32553   |
| SEK    | corone svedesi    | 9,082   | SIT             | tolar sloveni        | 228,975 |
| CHF    | franchi svizzeri  | 1,468   | SKK             | corone slovacche     | 41,534  |
| ISK    | corone islandesi  | 86,29   | TRL             | lire turche          | 1637000 |
| NOK    | corone norvegesi  | 7,371   | AUD             | dollari australiani  | 1,7501  |
| BGN    | lev bulgari       | 1,9465  | CAD             | dollari canadesi     | 1,5237  |
| CYP    | sterline cipriote | 0,57225 | HKD             | dollari di Hong Kong | 7,6001  |
| CZK    | corone ceche      | 30,918  | NZD             | dollari neozelandesi | 1,9961  |
| EEK    | corone estoni     | 15,6466 | SGD             | dollari di Singapore | 1,7362  |
| HUF    | fiorini ungheresi | 241,41  | KRW             | won sudcoreani       | 1197,17 |
| LTL    | litas lituani     | 3,4523  | ZAR             | rand sudafricani     | 9,8152  |

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

## Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese

(2002/C 262/02)

La Commissione ha deciso, di propria iniziativa, di avviare un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 <sup>(2)</sup>, («il regolamento di base»), limitato alla forma delle misure esistenti.

### 1. Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è il carbone attivato in polvere («il prodotto in esame») originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificabile al codice NC ex 3802 10 00. Il codice NC è indicato a titolo puramente informativo.

### 2. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese, istituito con regolamento (CE) n. 1011/2002 del Consiglio <sup>(3)</sup>. Il dazio è in forma di dazio specifico.

### 3. Motivi del riesame

La Commissione ha deciso, di propria iniziativa, di avviare un riesame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, per esaminare l'adeguatezza delle misure in vigore rispetto a quanto segue.

Le misure attualmente in vigore in forma di dazio antidumping specifico non contemplano le situazioni in cui le merci importate siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica. A tale proposito, occorre notare che le misure non dovrebbero andare al di là di quanto necessario all'eliminazione del pregiudizio.

### 4. Procedimento per la determinazione del dumping

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono motivi sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato all'analisi dell'aspetto di cui al paragrafo 3 del presente avviso.

#### a) Raccolta di informazioni

Per conoscere l'opinione delle parti interessate in merito alla questione, la Commissione contatterà l'industria comunitaria, tutte le associazioni di produttori della Comunità, i produttori esportatori del paese interessato, tutte le associazioni di produttori esportatori del paese interessato, gli importatori e tutte le associazioni di importatori che hanno collaborato all'inchie-

sta che ha portato a istituire le misure oggetto del presente riesame, nonché le autorità competenti dei paesi interessati.

Tutte le parti interessate che possano risentire dell'esito dell'esame condotto sulla forma delle misure in vigore sono invitate a comunicare le proprie osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova pertinenti. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine stabilito al paragrafo 5 del presente avviso.

#### b) Audizioni

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine stabilito al paragrafo 5 del presente avviso.

### 5. Termini

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi alla Commissione e presentare le proprie osservazioni e le informazioni disponibili entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta.

È importante notare che al rispetto di questo termine di 40 giorni dalla pubblicazione è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Entro lo stesso termine di 40 giorni, tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

### 6. Osservazioni scritte, risposte al questionario e contatti

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail nonché di numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata.

Indirizzo della Commissione per contatti e informazioni:

Commissione europea  
DG Commercio  
Direzione B  
J-79 5/16  
B-1049 Bruxelles  
Fax (32-2) 295 65 05  
Telex: COMEU B 21877.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU L 155 del 14.6.2002, pag. 1.

**7. Omessa collaborazione**

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in

base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

---

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**

**(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)**

(2002/C 262/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**Data di adozione della decisione:** 7.5.2002

**Stato membro:** Spagna

**N. dell'aiuto:** N 3/02

**Titolo:** Produzione navale — aiuto allo sviluppo a favore della Namibia

**Obiettivo:** Sostenere lo sviluppo del settore della pesca in Namibia attraverso l'acquisto di una nave di appoggio della capacità di 1 400 TSL. La nave di appoggio è destinata ad assicurare l'impiego sostenibile delle risorse marine

**Fondamento giuridico:** Programa financiero bilateral entre España y la República de Namibia

**Stanziamiento:** Prestito agevolato di 6 056 500 di EUR rimborsabile nell'arco di 30 anni, con un periodo di grazia di 10 anni, al tasso di interesse annuo dello 0,35 %

**Intensità o importo dell'aiuto:** 40,103 %

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids)

---

**Data di adozione della decisione:** 24.7.2002

**Stato membro:** Germania (Berlino)

**N. dell'aiuto:** N 360/02

**Titolo:** Aiuto a favore di BAE Berliner Batteriefabrik GmbH e MODAC GmbH

**Obiettivo:** Aiuto al salvataggio

**Fondamento giuridico:** Konsolidierungsfonds I des Landes Berlin

**Intensità o importo dell'aiuto:** 1 022 000 EUR

**Durata:** 6-12 mesi

**Altre informazioni:** Impegno della Germania di fornire alla Commissione, entro sei mesi dall'autorizzazione della misura di salvataggio, un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione oppure prova dell'avvenuto rimborso integrale del prestito

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids)

---

**Data di adozione della decisione:** 11.9.2002

**Stato membro:** Spagna

**N. dell'aiuto:** N 456/02

**Titolo:** Arresto temporaneo della pesca del merluzzo (Galizia)

**Obiettivo:** Compensare gli armatori e i pescatori per l'arresto temporaneo dell'attività, dovuto all'attuazione di una misura intesa a tutelare lo stock di tale specie

**Fondamento giuridico:** Orden de la Xunta de Galicia por la que se establece una parada temporal de la flota que dirige su actividad a la merluza en el área de NEAFC y se regula la concesión de indemnizaciones a los pescadores y propietarios de buques afectados

**Stanziamiento:** 4 666 261 EUR

**Intensità o importo dell'aiuto:** Conforme ai tassi previsti dal regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio

**Durata:** 45 giorni nel periodo da luglio a settembre 2002

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aid](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aid)

\_\_\_\_\_

**Data di adozione della decisione:** 11.9.2002

**Stato membro:** Spagna

**N. dell'aiuto:** N 458/02

**Titolo:** Pesca costiera (Galizia)

**Obiettivo:** Attuazione di misure strutturali nel settore della pesca costiera, integrate nel Quadro comunitario di sostegno

**Fondamento giuridico:** Orden por la que se establecen las bases y condiciones para la adopción de medidas complementarias en la pesca costera artesanal y se regula el procedimiento de concesión de primas globales a tanto alzado

**Stanziamiento:** 13 485 745 EUR

**Intensità o importo dell'aiuto:** Conforme ai tassi previsti dal regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio

**Durata:** 2000-2006

**Altre informazioni:** Relazione annua

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aid](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aid)

\_\_\_\_\_

**Data di adozione della decisione:** 6.9.2002

**Stato membro:** Repubblica italiana

**N. dell'aiuto:** N 519/02

**Titolo:** Proroga di un regime di riduzione degli oneri sociali nel settore del cabotaggio marittimo

**Obiettivo:** Promuovere la competitività degli armatori che operano nel settore del cabotaggio marittimo

**Fondamento giuridico:** Legge italiana n. 448/2001

**Stanziamiento:** Massimo 71,56 milioni di EUR/anno

**Intensità o importo dell'aiuto:** 80 %

**Durata:** 1 anno

**Altre informazioni:** Proroga di un regime già approvato dalla Commissione per 3 anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aid](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aid)

\_\_\_\_\_

**Data di adozione della decisione:** 18.9.2002

**Stato membro:** Regno Unito

**N. dell'aiuto:** N 523/02

**Titolo:** Channel Tunnel Rail Link IV (CTRL)

**Obiettivo:** Revisione delle disposizioni finanziarie che prevedono il sostegno pubblico in vigore per la costruzione del Channel Tunnel Rail Link e garantire il mantenimento della partecipazione del settore privato

**Fondamento giuridico:** The Channel Tunnel Rail Link Act 1996

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aid](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aid)

\_\_\_\_\_

**Data di adozione della decisione:** 19.6.2002

**Stato membro:** Danimarca

**N. dell'aiuto:** N 99/02

**Titolo:** Proroga dei termini fissati per la consegna di due navi costruite presso il cantiere navale Odense

**Obiettivo:** Cantieristica

**Fondamento giuridico:** Lov 1009 om kontraktbetinget driftsstøtte til skibsbygning, 23. december 1998

**Intensità o importo dell'aiuto:** 9 % del valore contrattuale della nave

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids)

---

**Data di adozione della decisione:** 4.9.2002

**Stato membro:** Svezia

**N. dell'aiuto:** NN 31/01

**Titolo:** Interventi strutturali per l'industria della pesca nelle zone che non rientrano nell'obiettivo 1, nel Södra Skogslän e nel Norra Norrland

**Obiettivo:** Interventi strutturali per l'adeguamento dello sforzo di pesca e lo sviluppo dell'industria della pesca

**Fondamento giuridico:** Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

**Stanzamento:**

Il bilancio nazionale complessivo è di 39 140 000 EUR, così suddiviso:

- zone che non rientrano nell'obiettivo 1: 34 980 000 EUR
- Södra Skogslän: 2 700 000 EUR
- Norra Norrland: 1 460 000 EUR

**Intensità o importo dell'aiuto:** Conforme a quanto previsto dalle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU C 100 del 27.3.1997, pag. 12) e dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio

**Durata:** 2000-2006

**Altre informazioni:** Relazione annua

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids)

---

**Data di adozione della decisione:** 11.9.2002

**Stato membro:** Svezia (Södra Skogslän e Norra Norrland)

**N. dell'aiuto:** NN 79/02

**Titolo:** Compensazione per la cessazione della pesca del salmone

**Obiettivo:** Compensare i pescatori per la cessazione della pesca del salmone stabilita dal piano per la ricostituzione degli stock di salmone dell'IBSFC

**Fondamento giuridico:** Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

**Stanzamento:** 300 000 SEK (circa 33 000 EUR)

**Intensità o importo dell'aiuto:** Tassi di aiuto stabiliti in base al regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio

**Durata:** 2000, 2001 e, subordinatamente alla disponibilità di risorse, 2002

**Altre informazioni:** Relazione annuale

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids)

**Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari**

(2002/C 262/04)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, entro sei mesi a decorrere dalla presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ARTICOLO 5

DOP (x) IGP ( )

**N. nazionale del fascicolo: 7/2001**

**1. Servizio competente dello Stato membro**

Nome: Ministero delle Politiche agricole e forestali

Indirizzo: Via XX Settembre, 20, I-00187 Roma

Tel. (39-06) 481 99 68

Fax (39-06) 42 01 31 26

E-mail: qualita@politicheagricole.it

**2. Associazione richiedente**

2.1. Nome: Consorzio di tutela olio extravergine di oliva «Alto Crotonese»

2.2. Indirizzo: Piazza Campo, I-88819 Verzino (KR)

2.3. Composizione: Produttori/trasformatori (x) altro ( ).

**3. Tipo di prodotto:** Classe 1.5 — Grassi — Olio extravergine di oliva.

**4. Descrizione del disciplinare**

(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1. **Nome:** «Alto Crotonese»

4.2. **Descrizione:** Olio extravergine di oliva con le seguenti caratteristiche:

— colore: giallo paglierino —verde chiaro,

— odore: delicato di oliva,

— sapore: fruttato leggero,

— panel test:  $\geq 6,5$ ,

— acidità totale, espressa in acido oleico in peso, non superiore a grammi 0,7 per 100 grammi di olio,

— numero perossidi: max 14 Meq O<sub>2</sub>/kg,

- acido oleico  $\geq 70 \%$ ,
  - K 232  $\leq 2$ ,
  - K 270  $\leq 0,2$ ,
  - polifenoli totali  $\geq 100$  ppm.
- 4.3. **Zona geografica:** La zona di produzione e trasformazione delle olive destinate all'ottenimento dell'olio extravergine di oliva «Alto Crotonese» comprende i seguenti comuni della provincia di Crotona: (situata nella Regione Calabria): Castelsilano (in parte), Cerenzia, Pallagorio, San Nicola dell'Alto Savelli (in parte), Verzino. La delimitazione esatta è riportata nel disciplinare di produzione.
- 4.4. **Prova dell'origine:** La coltivazione dell'olivo nella provincia di Crotona risale a circa 2000 anni prima di Cristo. Le tribù Enotrie o Pelasgiche, che risiedevano nell'entroterra crotonese, vissero in piccole entità sparse sul territorio ed erano dedite alla vita agro-pastorale.

Le prime evidenti tracce risalgono all'epoca bizantina, grazie all'opera di monaci dell'ordine Basiliano, i quali verso la fine del VI secolo, rifugiatisi in Calabria, provenienti dall'Oriente Ellenico, iniziarono a migliorare le tecniche colturali dell'olivo. La prova del loro operato sta nel ritrovamento di antichi frantoi, datati VI-X secolo dopo Cristo ed, ancora oggi, nei pressi di loro insediamenti abitativi, vi sono piante di ulivo secolari quali: Macchia di Alessio e Ratto, in agro del comune di Savelli, nel territorio dell'antica Acherentia, Mennola nel comune di Pallagorio.

All'inizio dell'ottocento un nobile di Cerenzia, tale Francesco Benincasa, scrivendo al sig. Intendente di Cosenza ed alla Società agraria del Regno delle due Sicilie, a proposito della flora del circondario, indicava l'olivo come albero meritevole della massima attenzione sia per la facilità di crescita che per i prodotti ragguardevoli che si possono ottenere.

Tale coltura nell'ultimo cinquantennio ha subito una notevole espansione fino a diventare una coltura di rilevante importanza per l'economia dell'area consentendo di valorizzare territori poco adatti ad ospitare altre colture.

Le operazioni di produzione, trasformazione ed imbottigliamento sono effettuate nell'ambito territoriale delimitato. Le ragioni per le quali anche l'operazione di imbottigliamento è effettuata nella zona delimitata derivano dalla necessità di salvaguardare le caratteristiche peculiari e la qualità dell'olio «Alto Crotonese», garantendo che il controllo effettuato dall'organismo terzo avvenga sotto la vigilanza dei produttori interessati. Per questi ultimi, la Denominazione di origine protetta riveste una importanza decisiva ed offre, in linea con gli obiettivi e l'orientamento del medesimo regolamento, un'occasione di integrazione del reddito. Inoltre, tale operazione è tradizionalmente effettuata nella zona geografica delimitata.

Gli agricoltori, molitori ed imbottiglieri, che intendono porre in commercio l'olio extravergine con tale denominazione, al fine di assicurare la rintracciabilità del prodotto, devono iscrivere i propri oliveti, gli impianti di trasformazione e di imbottigliamento, in appositi elenchi tenuti ed aggiornati dall'organismo di controllo.

- 4.5. **Metodo di ottenimento:** L'olio extravergine di oliva «Alto Crotonese» è ottenuto dalle varietà di olivo «Carolea» che deve essere presente negli oliveti in misura non inferiore al 70 %. Le altre varietà presenti negli oliveti e che possono concorrere da sole o congiuntamente nella produzione della denominazione «Alto Crotonese» in misura non superiore al 30 %, sono le cultivar: Pennulara, Borge, Leccino, Tonda di Strongoli, Rossanese.

Oltre alle forme tradizionali di allevamento, per i nuovi impianti, sono consentite altre forme di allevamento con una densità di impianto fino a 400 piante per ettaro.

La raccolta delle olive, effettuata direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici, deve essere conclusa entro il 31 dicembre di ogni anno. Le olive devono risultare indenni da attacchi parassitari.

Le caratteristiche pedologiche ed altimetriche del territorio fanno sì che gli oliveti siano indenni da attacchi parassitari. Inoltre, l'operazione di fresatura del terreno elimina il problema delle erbe infestanti.

La produzione massima di olive, destinate alla produzione dell'olio extravergine, non può superare 100 quintali per ettaro negli impianti a coltura specializzata, mentre negli oliveti a coltura promiscua la produzione media di olive per pianta non potrà superare kg 65.

La resa massima in olio non può superare il 20 %.

Il trasporto delle olive deve avvenire in modo idoneo alla perfetta conservazione del frutto. Le olive raccolte devono essere conservate e trasportate, fino alla fase di molitura, in recipienti rigidi ed areati.

Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente, negli impianti a ciclo continuo, durante la gramolatura, la temperatura della pasta oleosa non deve superare i 25 °C; ogni altro trattamento è vietato. Le olive devono essere molite entro i 2 giorni dalla raccolta.

- 4.6. **Legame:** Il territorio delimitato si presenta omogeneo per condizioni ecopedologiche e varietali estendendosi ai piedi della catena montuosa della Sila grande.

L'orografia dell'intero comprensorio si caratterizza da una serie di colline, con pendenze molto variabili che si accentuano nella parte più a Nord del territorio.

L'area geografica, per l'80 % del territorio, supera i 400 metri sul livello del mare.

Il clima è tipico dell'area Mediterranea con piogge concentrate nel periodo autunno-invernale.

Tali condizioni pedoclimatiche, unitamente alla componente varietale, conferiscono all'olio extravergine di oliva «Alto Crotonese» le peculiari caratteristiche qualitative descritte.

Studi linguistici sulla toponomastica dell'area interessata, G. Alessio e N. Misiti, E. Straface e J. Trumper, hanno evidenziato una serie di toponimi inerenti l'esistenza di cultivar primitive in quella area geografica quali «Serra Dera», ulivo selvatico.

Il territorio, dove si svilupparono gli antichi paesi di Cerenzia e Verzino, si prestava a varie colture agrarie tra le quali l'olivo. Tale ricchezza, fece scrivere al Barzio, nel XVI secolo che «le olive, della grandezza delle mandorle, grosse e ricche di polpa, condite in botticella, sono ottime a mangiarsi».

Le varietà minori (Pennulara, Tonda di Strongoli e Rossanese) che concorrono alla produzione della DOP sono tipiche ed esclusive della zona di produzione e prendono il nome dai luoghi geografici dell'area mentre, la varietà principale «Carolea», è tipica ed esclusiva della regione Calabria.

A testimonianza dello storico legame con l'ambiente, si festeggia da tempi immemorabili, la sagra del Cullurello, della quale, il letterato P. Maone, vissuto nella seconda metà dell'ottocento, ne dà una precisa descrizione: «Friggerà al crepuscolo il gustosissimo olio di oliva nelle enormi padelle per cuocere il cullurello, una rara leccornia». Il cullurello è una strana ciambella fatta di pasta fresca, frita ed arrosolata nell'olio nuovo, mangiata calda e accompagnata dalle olive condite. La comparsa sulla tavola del cullurello segna ancora oggi l'inizio della stagione della raccolta delle olive.

L'olivicoltura rappresenta il principale comparto produttivo dell'area, rivestendo un ruolo preminente nell'economia della zona incidendo per il 30 % sulla PLV dell'area interessata.

#### 4.7. **Struttura di controllo**

Nome: 3 A — Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria — Soc. Cons. arl

Indirizzo: Fraz. Pantella, I-06050 Todi (PG).

- 4.8. **Etichettatura:** L'olio extravergine di oliva deve essere commercializzato in recipienti o bottiglie di capacità non superiore a litri 5. Sulle etichette deve essere riportato, a caratteri chiari ed indelebili, oltre alle indicazioni previste dalle norme di etichettatura, il nome «Alto Crotonese» denominazione di origine protetta.

Dovrà figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta.

Il simbolo grafico è costituito da un'ellisse che racchiude in un primo piano l'antico vescovado della vecchia Acherentia su un'altura, sullo sfondo il cielo. I colori utilizzati sono: il marrone 464 C del vescovado, il verde dell'altura verde pantone 340 C, il celeste del cielo azzurro pantone 2985 C, come si evidenzia nell'allegato.

- 4.9. **Condizioni nazionali:** —

N. CE: G/IT/00200/2001.06.14.

**Data di ricevimento del fascicolo integrale:** 8 luglio 2002.

---

**Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari**

(2002/C 262/05)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, entro sei mesi a decorrere dalla presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ARTICOLO 5

DOP (x) IGP ( )

**Numero nazionale del fascicolo: 9/2000**

**1. Servizio competente dello Stato membro**

Nome: Ministero delle Politiche agricole e forestali

Indirizzo: Via XX Settembre, 20, I-00187 Roma

Tel. (39-06) 481 99 68

Fax (39-06) 42 01 31 26

E-mail: qualita@politicheagricole.it

**2. Associazione richiedente**

2.1. Nome

- a) Associazione Molisana Produttori Olivicoli AMPO.

- b) Associazione Provinciale Produttori Olivicoli AProPrOl.
- c) Associazione Interprovinciale Produttori Olivicoli Molisani AIPOM.
- d) Associazione Molisana Olivicoltori AMO.
- e) Associazione Produttori Olivicoli AssPrOl.

#### 2.2. Indirizzo

- a) Via Zurlo, 20; I-86100 Campobasso
- b) Via d'Amato, 15; I-86100 Campobasso
- c) Via Veneto, 64; I-86100 Campobasso
- d) Via Veneto, 84; I-86100 Campobasso
- e) Loc. Nunziatella; I-86019 Isernia.

#### 2.3. Composizione: Produttori/trasformatori (x)    altro (    ).

### 3. Tipo di prodotto: classe 1.5 — Grassi olio extravergine di oliva.

#### 4. Descrizione del disciplinare

(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

##### 4.1. **Nome:** Molise

##### 4.2. **Descrizione:** olio extravergine di oliva con le seguenti caratteristiche:

- colore: giallo-verde;
- odore: fruttato, da leggero a medio;
- sapore: fruttato con delicato sentore di amaro piccante;
- valore minimo al panel test  $\geq 6,5$ ;
- acidità libera:  $\leq 0,50$  %;
- numero perossidi:  $\leq 10$  Meq O<sub>2</sub>/kg;
- K 232:  $\leq 2,00$ ;
- acido oleico: 70-80 %;
- polifenoli totali (espressi in acido caffeico):  $> 100$  mg/kg;

##### 4.3. **Zona geografica:** la zona di produzione e trasformazione delle olive destinate all'ottenimento dell'olio extravergine di oliva «Molise» è compreso all'interno dei confini amministrativi della regione Molise e comprende i territori dei seguenti Comuni: Acquaviva Collecroce, Agnone, Bagnoli del Trigno, Baranello, Belmonte del Sannio, Boiano, Bonefro, Busso, Campobasso, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Cantalupo nel Sannio, Carpinone, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Castel S.Vincenzo, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Cerro al Volturno, Civita-campomarano, Civitanova del Sannio, Colle d'Anchise, Colletorto, Colli al Volturno, Conca Casale, Duronia, Ferrazzano, Filignano, Forli del Sannio, Fornelli, Fossalto, Frosolone, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Jelsi, Isernia, Larino, Limosano, Longano, Lucito, Lupara, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Macchia Valfortore, Mafalda, Matrice, Mirabello Sannitico, Miranda, Molise, Monacilioni, Montagano, Montaquila, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montenero Valcocchiara, Monteroduni, Montorio nei Frentani, Morrone nel Sannio, Oratino, Palata, Pesche, Pescolanciano, Petacciato, Petrella Tifernina, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Pietracatella, Pietracupa, Pizzone Poggio Sannita, Portocannone, Pozzilli, Provvidenti, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosani, Roccamandolfi, Roccasicura, Roc-

cavivara, Rocchetta al Volturno, Rotello, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, San Massimo, Santa Croce di Magliano, Sant'Agapito, Sant'Angelo Limosano, Sant'Elena Sannita, Sant'Elia a Pianisi, Santa Maria del Molise Scapoli, Sepino, Sesto Campano, Spinete, Tavenna, Termoli, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Ururi, Vastogirardi, Venafro, Vinchiaturò.

- 4.4. **Prova dell'origine:** la rinomanza e la notorietà dell'olio del Molise sono state affermate sin da tempi remoti da diversi autori. Catone il Prisco nel Trattato «De re rustica» cita le regole praticate a Venafro per la vendita delle olive. Plinio in «De Oleo» parla degli olivi «Liciniani» introdotti nel venafro da Licino e dell'ottimo olio ricavato dai suoi frutti; la varietà Liciniana è ancora coltivata nella zona di Venafro ed è nota con il nome di Aurina. Orazio nelle sue Satire, menzionate da Eugenio Solza nell'opera «L'arte del convito nella Roma antica», consiglia l'olio di Venafro come ingrediente indispensabile per la preparazione di due salse. Giovanni Presta nella sua «Memoria intorno ai sessantadue saggi diversi di olio presentati alla Maestà Ferdinando IV», parlando del miglior olio al tempo dei Romani, ricorda che l'olio di Venafro «era riserbato ai più delicati, ai più schifiltosi, ai più ricchi».

Nel territorio di Larino, ovunque gli scavi abbiano riportato alla luce ville di epoca romana, si sono rintracciati grandi orci interrati in cantine, testimonianza di una produzione abbondante di olio. Anche Cicerone, nella «Pro Cluentio» loda la laboriosità dei Larinati e la fertilità della loro terra. D'altronde il territorio ben si adatta alla coltivazione dell'olivo che, nel corso dei secoli, si è specializzata caratterizzandosi in alcune varietà che sono il vanto di interi territori e che sono legati alla zona geografica in cui si sono distinte; oltre alla già citata «Aurina» ricordiamo la celebre «Gentile di Larino», la «Rosciola» e la «Oliva Nera di Colletorto».

Le operazioni di produzione, trasformazione ed imbottigliamento sono effettuate nell'ambito territoriale delimitato. Le ragioni per le quali anche le operazioni di imbottigliamento sono effettuate nella zona delimitata derivano dalla necessità di salvaguardare le caratteristiche peculiari e la qualità dell'olio «Molise», garantendo che il controllo effettuato dall'organismo terzo avvenga sotto la vigilanza dei produttori interessati. Per questi ultimi, la Denominazione di Origine Protetta riveste una importanza decisiva ed offre, in linea con gli obiettivi e l'orientamento del medesimo regolamento, un'occasione di integrazione del reddito. Inoltre, tale operazione è tradizionalmente effettuata nella zona geografica delimitata.

Le olive provengono da oliveti situati nella zona di produzione e a tal fine i produttori iscrivono i propri oliveti in un elenco attivato ed aggiornato per questo scopo. Le operazioni di estrazioni dell'olio, di confezionamento ed imbottigliamento sono effettuate nell'ambito dello stesso territorio delimitato, da impianti ritenuti idonei ed iscritti in un elenco apposito.

La struttura di controllo verifica che siano soddisfatti i requisiti tecnici richiamati dal disciplinare di produzione per l'iscrizione agli elenchi e siano espletati gli adempimenti a carico dei diversi soggetti della filiera con lo scopo di identificare in modo adeguato i singoli lotti di prodotto ed assicurare la rintracciabilità.

- 4.5. **Metodo di ottenimento:** l'olio extravergine di oliva «Molise» è ottenuto dalle varietà di olivo, presenti negli oliveti congiuntamente o disgiuntamente, per almeno l'80 % di Aurina, Gentile di Larino, Oliva Nera di Colletorto e Leccino. Il restante 20 % è costituito da altre varietà autoctone presenti negli oliveti della zona di produzione tra i quali «Paesana Bianca», «Sperone di Gallo», «Olivastro» e «Rosciola».

La raccolta delle olive deve essere effettuata durante la fase dell'invaiaura per brucatura e/o con mezzi manuali tradizionali o con mezzi meccanizzati, utilizzando tutti gli accorgimenti onde evitare il contatto delle olive con il terreno. È vietato l'uso di cascolanti. Dopo la raccolta, le olive devono essere riposte in contenitori rigidi, forati. Le olive devono essere molite entro 48 ore dalla raccolta. La produzione massima di olive non deve superare i 120 quintali per ettaro. Nel caso di oliveti tradizionali, la quantità totale di olive prodotte non deve superare i 60 quintali per ettaro e non deve essere superiore a 60 Kg per pianta.

Per la oleificazione sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici tali da garantire l'ottenimento di oli esenti da alterazioni. La gramolatura deve essere effettuata con acqua termoregolata alla temperatura massima di 25 °C. La resa massima delle olive in olio non deve essere superiore al 20 %.

- 4.6. **Legame:** l'olivo assume una grande importanza per la regione Molise; la coltura si estende su tutto il territorio sia in coltura specializzata che consociate e risulta altamente concentrata nei territori collinari (75 %) ed in minima parte nelle aree pianeggianti (25 %). Il territorio della regione Molise, come citato in precedenza, ha caratterizzato, nel corso dei secoli, alcune varietà di olive che sono ancora oggi estesamente coltivate e che sono famose per la pregiata qualità dell'olio che si ottiene e che presentano caratteristiche chimico-fisiche pressoché simili; questo è dovuto al fatto che nella regione, la piattaforma varietale è il risultato di complesse evoluzioni e selezioni naturali che hanno portato all'affermazione di quelle varietà, oggi esistenti, che sono riuscite più delle altre ad adattarsi alle condizioni pedoclimatiche della zona ottenendo i migliori risultati produttivi e qualitativi. Gli aspetti sopra indicati sono emersi anche dai risultati degli studi e delle analisi effettuate sugli oli del Molise dalla Università degli Studi del Molise. Ad eccezione della zona costiera, che è costituita da fertili zone pianeggianti, il territorio molisano è caratterizzato da territori di bassa ed alta collina, la cui natura pedologica, nel suo complesso, è essenzialmente calcarea. Tale aspetto, unitamente ad un clima particolarmente mite durante tutte le fasi della fruttificazione dell'olivo, determinano un andamento uniforme del ciclo della fruttificazione che comprende il periodo che va dalla differenziazione delle gemme fiorifere alla maturazione fisiologica del frutto. La regione è ubicata nella parte centro — meridionale dell'Italia e si affaccia a nord — est, per un breve tratto, sul mare Adriatico. Il clima della regione è tipicamente mediterraneo con una piovosità che si aggira intorno ai 750/1 000 mm annui, concentrati nel periodo autunno — invernale per circa il 60 %, nel periodo primaverile per il 30 %, mentre nel periodo estivo per il restante 10 %. La temperatura media annuale si aggira mediamente intorno ai 14 °C. L'idrologia superficiale del territorio è caratterizzata dal fiume Biferno e, oltre che da numerosi piccoli torrenti stagionali, da due grossi invasi artificiali le cui acque vengono utilizzate sia per scopi irrigui che per scopi civili ed industriali. La coltivazione dell'olivo contraddistingue diversi territori della regione e monopolizza l'attività di tanti imprenditori agricoli che fondano la loro attività sulle caratteristiche qualitative dell'olio che ottengono, nella tradizione, nella tenacia e nella operosa creatività. La raccolta, effettuata alla maturazione fisiologica del frutto, in anticipo e durante la fase di invaiatura per tutte le varietà di olivo e per tutto il territorio delimitato, consente di evitare i rigori invernali e di ottenere una materia prima (olive) integra, fisiologicamente matura e con il naturale (nativo) patrimonio aromatico intatto; questi elementi conferiscono all'olio «Molise» quelle caratteristiche peculiari che lo contraddistinguono e lo identificano.

4.7. **Struttura di controllo**

Nome: ERSAM — Ente Regionale di Sviluppo Agricolo

Indirizzo: Via Giambattista Vico, 4, I-86100 Campobasso.

- 4.8. **Etichettatura:** l'olio extravergine di olive deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non superiore a litri 5.

Il nome della denominazione deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.

4.9. **Condizioni nazionali:** —

N. CE: G/IT/00166/2000.10.13.

Data di ricevimento del fascicolo integrale: 25 luglio 2002.

**Comunicazione della Commissione relativa al calcolo della quota media comunitaria di apertura del mercato dell'energia elettrica, definito nella direttiva 96/92/CE <sup>(1)</sup> concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica**

(2002/C 262/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Secondo i calcoli effettuati dalla Commissione in virtù dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo e terzo comma della direttiva 96/92/CE, **la quota media comunitaria di apertura del mercato dell'energia elettrica, applicabile nel 2003, è il 34,53 %.**

Questa cifra è stata ottenuta calcolando, da un lato, il consumo di energia elettrica dei consumatori di oltre 9 GWh per l'insieme degli Stati membri e, dall'altro, il consumo totale netto di energia elettrica per l'insieme degli Stati membri e dividendo successivamente il primo totale per il secondo.

---

<sup>(1)</sup> GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

---

**AIUTI DI STATO — FRANCIA**

**Comunicazione della Commissione agli Stati membri e ai terzi interessati**

**Aiuto di Stato C 27/2002 (ex N 1/2001) — Aiuto all'ambiente in favore di Sollac, acciaio CECA**

(2002/C 262/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con la lettera del 17 luglio 2002 riprodotta di seguito, la Commissione ha comunicato alla Francia la sua decisione di chiudere il procedimento relativo all'aiuto di cui sopra.

«Con lettera del 21 dicembre 2001, le autorità francesi hanno notificato alla Commissione un progetto di aiuti all'ambiente in favore dell'impresa siderurgica Sollac.

L'aiuto notificato riguardava un progetto consistente nella costruzione di un'unità del tipo oxy-Claus per la desolfurazione dei vapori di ammoniaca provenienti dal trattamento dei gas della cokeria. L'aiuto proposto ammontava a 2,79 milioni di EUR.

Con lettera del 9 aprile 2002, la Commissione ha informato la Francia della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia <sup>(1)</sup> in merito all'aiuto citato.

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(2)</sup>. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni in merito all'aiuto.

Con lettera del 7 giugno 2002, la Francia ha ritirato la notifica di cui sopra.

La Commissione ha quindi deciso di chiudere il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA in relazione all'aiuto notificato in favore di Sollac.»

---

<sup>(1)</sup> GU L 338 del 28.12.1996.

<sup>(2)</sup> GU C 95 del 19.4.2002, pag. 9.

**Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas <sup>(1)</sup>**

(2002/C 262/08)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

*(Pubblicazione dei titoli e dei riferimenti alle norme armonizzate europee nell'ambito delle direttive)*

| OEN <sup>(1)</sup> | Riferimento         | Titolo della norma armonizzata  |
|--------------------|---------------------|---|
| CEN                | EN 297:1994/A2:1996 | Caldaie di riscaldamento centralizzato alimentate a combustibili gassosi — Caldaie di tipo B <sub>11</sub> e B <sub>11</sub> BS equipaggiate con bruciatore atmosferico, con portata termica nominale minore o uguale a 70 kW |

<sup>(1)</sup> OEN (Organismi europei di normalizzazione):

- CEN: rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (<http://www.cenorm.be>),
- Cenelec: rue de Stassart/Stassartstraat 35, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (<http://www.cenelec.org>),
- ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (<http://www.etsi.org>).

**AVVERTIMENTO:**

- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione <sup>(2)</sup> il cui elenco figura in annesso alla direttiva 98/34/CE <sup>(3)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio modificata dalla direttiva n. 98/48/CE <sup>(4)</sup>.
- La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.
- Altre norme armonizzate in materia di apparecchi a gas sono state pubblicate in edizioni precedenti della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Un elenco aggiornato completo è disponibile su Internet, sul server Europa, al seguente indirizzo:

<http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/appligas.html>

<sup>(1)</sup> GU L 196 del 26.7.1990, pag. 15.

<sup>(2)</sup> <http://www.cenorm.be/aboutcen/whatis/membership/members.htm>

<sup>(3)</sup> GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

<sup>(4)</sup> GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.

**Notifica preventiva di una concentrazione****(Caso COMP/M.2975 — Aon Jauch & Hübner/Siemens/JV)****Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2002/C 262/09)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 22 ottobre 2002 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 <sup>(2)</sup>. Con tale operazione l'impresa Siemens Financial Services GmbH («Siemens FS», Germania), appartenente al gruppo Siemens Group («Siemens», Germania), e l'impresa Aon Jauch & Hübner GmbH («Aon J & H», Germania), appartenente all'impresa Aon Corporation («Aon» USA) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo in comune dell'impresa Industrieschutz Insurance Broker GmbH («IIB», Germania) mediante acquisto di quote o azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
  - Siemens FS: Servizi finanziari,
  - Siemens: generatori di potenza, sistemi di trasporto, comunicazione, soluzioni e servizi industriali,
  - Aon J & H: assicurazioni e intermediazione nel settore assicurativo,
  - IIB: intermediazione nel settore assicurativa.
3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rivela che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 <sup>(3)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il riferimento COMP/M.2975 — Aon Jauch & Hübner/Siemens/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Direzione B — Task Force Concentrazioni  
J-70  
B-1049 Bruxelles

---

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso COMP/M.2871 — Air Liquide/BOC/Japan Air Gases)**

(2002/C 262/10)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 10 ottobre 2002 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 302M2871. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP

Information, Marketing and Public Relations

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso COMP/M.2940 — TPG Advisors III/Goldman Sachs/Bain Capital Investors/Burger King)**

(2002/C 262/11)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 11 ottobre 2002 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 302M2940. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP

Information, Marketing and Public Relations

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso COMP/M.2965 — Staples/Guilbert)**

(2002/C 262/12)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 14 ottobre 2002 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 302M2965. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

---

## III

(Informazioni)

## COMMISSIONE

Testi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 262 E

(2002/C 262/13)

Questi testi sono disponibili su:

**EUR-Lex:** <http://europa.eu.int/eur-lex>**CELEX:** <http://europa.eu.int/celex>

| Numero d'informazione | Sommario   | Pagina |
|-----------------------|--|--------|
| <b>Commissione</b>    |  |        |
| 2002/C 262 E/01       | Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese<br>[COM(2002) 76 def.]  | 1      |
| 2002/C 262 E/02       | Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione comunitaria in sede di Consiglio congiunto UE-Messico in merito al trattamento tariffario di determinati prodotti elencati negli allegati 1 e 2 della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico<br>[COM(2002) 91 def. — 2002/0045(ACC)]   | 9      |
| 2002/C 262 E/03       | Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2604/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l'altro, dell'India<br>[COM(2002) 106 def.]   | 11     |
| 2002/C 262 E/04       | Proposta di regolamento del Consiglio che adotta misure autonome applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari della Repubblica di Polonia<br>[COM(2002) 114 def. — 2002/0060(ACC)]   | 15     |
| 2002/C 262 E/05       | Proposta di regolamento del Consiglio che adotta misure autonome applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari della Repubblica ceca<br>[COM(2002) 115 def. — 2002/0056(ACC)]   | 18     |
| 2002/C 262 E/06       | Proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Lussemburgo ad applicare un'aliquota di accisa differenziata al gasolio a basso tenore di zolfo, conformemente all'articolo 4 della direttiva 92/81/CEE<br>[COM(2002) 113 def.]   | 21     |
| 2002/C 262 E/07       | Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione comunitaria in sede di Consiglio congiunto UE-Messico in merito al trattamento tariffario di determinati prodotti elencati negli allegati I e II della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico<br>[COM(2002) 125 def. — 2002/0054(ACC)] | 24     |

|                 |   |     |
|-----------------|---|-----|
| 2002/C 262 E/08 | Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, a nome della Comunità europea<br>[COM(2002) 157 def. — 2002/0077(AVC)]   | 30  |
| 2002/C 262 E/09 | Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra<br>[COM(2002) 157 def. — 2002/0077(AVC)]   | 33  |
| 2002/C 262 E/10 | Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve adottare la Comunità in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, in merito alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici dalla Romania nella Comunità<br>[COM(2002) 188 def. — 2002/0084(ACC)] | 242 |
| 2002/C 262 E/11 | Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici dalla Romania alla Comunità europea per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2002 (sistema di duplice controllo)<br>[COM(2002) 189 def. — 2002/0088(ACC)]   | 252 |
| 2002/C 262 E/12 | Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2334/97 modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1678/2001 che impone un dazio antidumping definitivo su talune importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia<br>[COM(2002) 253 def.]  | 262 |
| 2002/C 262 E/13 | Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione comunitaria in merito al regolamento interno del Consiglio di associazione e del Comitato di associazione istituiti dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall'altra<br>[COM(2002) 286 def.]       | 267 |
| 2002/C 262 E/14 | Proposta di decisione del Consiglio riguardante la firma, da parte della Comunità europea, del protocollo di adesione della Comunità europea all'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) e la sua applicazione provvisoria<br>[COM(2002) 292 def.]  | 273 |
| 2002/C 262 E/15 | Proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione per quanto riguarda la denominazione «Feta»<br>[COM(2002) 314 def.]   | 284 |
| 2002/C 262 E/16 | Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce i massimali del finanziamento comunitario dei programmi di attività delle organizzazioni riconosciute di operatori del comparto oleicolo, previsto dal regolamento (CE) n. 1638/98 e recante deroga al regolamento n. 136/66/CEE<br>[COM(2002) 343 def. — 2002/0134(CNS)]  | 292 |
| 2002/C 262 E/17 | Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico<br>[COM(2002) 355 def. — 2002/0138(CNS)]  | 295 |
| 2002/C 262 E/18 | Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/98 e (CE) n. 1721/1999<br>[COM(2002) 356 def. — 2002/0137(CNS)]   | 310 |

|                 |   |     |
|-----------------|---|-----|
| 2002/C 262 E/19 | Proposta di decisione del Consiglio che modifica la data a decorrere dalla quale i fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne per il trasporto di merci pericolose per ferrovia devono essere conformi alla direttiva 96/49/CE del Consiglio<br>[COM(2002) 357 def.]   | 321 |
| 2002/C 262 E/20 | Proposta di decisione del Consiglio che modifica la data a decorrere dalla quale i fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne per il trasporto di merci pericolose su strada devono essere conformi alla direttiva 94/55/CE del Consiglio<br>[COM(2002) 358 def.]  | 323 |
| 2002/C 262 E/21 | Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce note orientative ad integrazione dell'allegato VII della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio<br>[COM(2002) 359 def.]  | 325 |
| 2002/C 262 E/22 | Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce, conformemente alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per la sintesi delle notifiche sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati per scopi diversi dall'immissione in commercio<br>[COM(2002) 361 def.]  | 336 |
| 2002/C 262 E/23 | Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce, conformemente alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per la sintesi delle notifiche sull'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti<br>[COM(2002) 362 def.]  | 360 |
| 2002/C 262 E/24 | Proposta di regolamento del Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda la revoca dell'autorizzazione di un additivo, e il regolamento della Commissione (CE) n. 2430/1999<br>[COM(2002) 367 def.]   | 390 |
| 2002/C 262 E/25 | Proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 2002 al 2 agosto 2002<br>[COM(2002) 369 def. — 2002/0148(CNS)]                 | 392 |
| 2002/C 262 E/26 | Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia di cui all'accordo di partenariato ACP-UE<br>[COM(2002) 371 def. — 2002/0140(ACC)]   | 396 |
| 2002/C 262 E/27 | Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India<br>[COM(2002) 373 def.]   | 398 |
| 2002/C 262 E/28 | Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tener conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni agricole reciproche<br>[COM(2002) 363 def. — 2002/0145(ACC)] | 406 |
| 2002/C 262 E/29 | Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Svezia ad applicare un'aliquota differenziata di imposta sull'energia alla benzina alchilata per i motori a due tempi conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE<br>[COM(2002) 365 def.]   | 421 |

|                 |  |     |
|-----------------|--|-----|
| 2002/C 262 E/30 | Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Angola sulla pesca al largo delle coste dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 2002 al 2 agosto 2002<br>[COM(2002) 368 def.] | 425 |
| 2002/C 262 E/31 | Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari<br>[COM(2002) 375 final — 2002/0152(COD)]   | 429 |
| 2002/C 262 E/32 | Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo e riscuote definitivamente il dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di acido solfanilico originario dell'India<br>[COM(2002) 376 def.]   | 439 |
| 2002/C 262 E/33 | Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano<br>[COM(2002) 377 def. — 2002/0141(COD)]   | 449 |
| 2002/C 262 E/34 | Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in merito alla creazione di un comitato consultivo paritetico, che sarà decisa dal Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e la Repubblica estone<br>[COM(2002) 387 def. — 2002/0144(ACC)]   | 485 |
| 2002/C 262 E/35 | Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca per l'attuazione del programma quadro della Comunità europea 2002-2006<br>[COM(2002) 413 def. — 2001/0202(COD)]   | 489 |
| 2002/C 262 E/36 | Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul divieto dei composti organostannici sulle navi<br>[COM(2002) 396 def. — 2002/0149(COD)]   | 492 |
| 2002/C 262 E/37 | Proposta di regolamento del Consiglio sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé per il periodo dal 1° giugno 2002 al 31 maggio 2005<br>[COM(2002) 398 def. — 2002/0162(CNS)]               | 511 |
| 2002/C 262 E/38 | Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari<br>[COM(2002) 400 def. — 2002/0163(COD)]  | 523 |
| 2002/C 262 E/39 | Proposta di regolamento del Consiglio recante il regolamento finanziario per il 9° Fondo europeo di sviluppo<br>[COM(2002) 290 def. — 2002/0183(CNC)]  | 533 |

---

### **AVVISO AI LETTORI**

A partire dalla presente edizione della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C . . . E, la motivazione sarà pubblicata per tutte le proposte della Commissione.

La presentazione su due colonne delle proposte modificate — colonna sinistra con il testo della proposta iniziale e colonna destra con i cambiamenti apportati dalla proposta modificata — sarà sostituita da una presentazione su due colonne a testo continuo.

Le parti del testo soppresse dalla proposta modificata saranno sbarrate con una linea e le aggiunte o sostituzioni saranno sottolineate.